

# Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

dell'11 febbraio 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005<sup>1</sup> sulle dogane (LD),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1<sup>bis</sup> LD<sup>2</sup>).

## **Art. 2**            Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *persona tenuta a dare informazioni*: persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 26 LD;
- b. *liquidità*:
  1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
  2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

## **Art. 3**            Obbligo di informare

<sup>1</sup> Nell'ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell'ufficio doganale, indicazioni su:

- a. la sua persona;
- b. l'importazione, l'esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
- c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d'impiego previsto;
- d. l'avente economicamente diritto.

RS 631.052

<sup>1</sup> RS 631.0

<sup>2</sup> RU 2009 361

<sup>2</sup> In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale può esigere informazioni anche se l'importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

#### **Art. 4**            Sequestro provvisorio

<sup>1</sup> L'ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell'articolo 104 LD.

<sup>2</sup> Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall'importo delle liquidità.

#### **Art. 5**            Disposizione penale

Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 LD.

#### **Art. 6**            Notifica da parte degli uffici doganali

<sup>1</sup> Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

- a. i dati personali e l'indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
- b. l'importo delle liquidità;
- c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d'impiego previsto;
- d. i dati personali e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto;
- e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
- f. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l'informazione o ha fornito un'informazione errata;
- g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

<sup>2</sup> La notifica è ammessa a prescindere dall'importo delle liquidità.

#### **Art. 7**            Sistema d'informazione

Le notifiche ai sensi dell'articolo 6 sono registrate in un'area specifica del sistema d'informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell'O del 4 apr. 2007<sup>3</sup> sul trattamento dei dati nell'AFD).

#### **Art. 8**            Assistenza amministrativa

Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d'informazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ott. 1997<sup>4</sup> sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

<sup>3</sup> RS 631.061

<sup>4</sup> RS 955.0

**Art. 9**            Analisi

La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d'informazione.

**Art. 10**           Modifica del diritto vigente

L'allegato A 8 dell'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>5</sup> sul trattamento dei dati nell'AFD è sostituito dalla versione qui annessa.

**Art. 11**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

11 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato A 8 dell'ordinanza sul trattamento dei dati AFD*  
(art. 10)

*Allegato A 8*

## **Sistema d'informazione del Cgcf**

(art. 94–96, 100 e 103 LD; art. 226 OD<sup>6</sup>)

### **1. Scopo**

Il sistema d'informazione serve, ai sensi dell'articolo 110 capoverso 2 lettere b, d–f e h LD, alla tenuta degli atti, al controlling, all'allestimento di analisi dei rischi, nonché all'informazione di superiori, autorità di polizia e Uffici federali committenti.

### **2. Contenuto**

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

- a. dati relativi alle constatazioni e agli eventi al confine (dati personali e indirizzo di persone, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie);
- b. notifiche relative a confische al confine (dati personali e indirizzo di persone, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie);
- c. i dati qui appresso, notificati secondo l'articolo 6 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2009<sup>7</sup> concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità:
  1. i dati personali e l'indirizzo della persona tenuta a dare informazioni,
  2. l'importo delle liquidità,
  3. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d'impiego previsto,
  4. i dati personali e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto,
  5. informazioni sul sequestro provvisorio,
  6. indicazione del fatto che la persona tenuta a dare informazioni abbia rifiutato di fornire l'informazione o abbia fornito un'informazione errata,
  7. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

### **3. Competenza e organizzazione**

Il Comando Cgcf gestisce il sistema d'informazione.

<sup>6</sup> RS 631.01

<sup>7</sup> RS 631.052; RU 2009 709

#### 4. Accesso e trattamento

1. L'accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettere a e b sono autorizzati come segue:

- a. i collaboratori competenti del Cgcf hanno accesso ai dati e possono trattarli;
- b. i collaboratori competenti della divisione Cause penali e del servizio Analisi dei rischi della DGD come pure delle Sezioni antifrode doganale delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati;
- c. gli specialisti nel campo degli stupefacenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati relativi agli stupefacenti e possono trattarli;
- d. i collaboratori competenti della Polizia giudiziaria federale e dell'Ufficio federale della migrazione hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo;
- e. i collaboratori competenti delle autorità di polizia cantonali hanno accesso ai dati, sulla base e nei limiti degli accordi di cui all'articolo 97 LD, mediante procedura di richiamo.

2. L'accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettera c sono autorizzati come segue:

- a. i collaboratori competenti del Cgcf e gli specialisti degli uffici doganali competenti per le notifiche hanno accesso ai dati e possono trattarli;
- b. i collaboratori competenti della divisione Cause penali e del servizio Analisi dei rischi della DGD come pure le persone competenti per lo svolgimento di analisi ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2009 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità hanno accesso ai dati e possono trattarli;
- c. i collaboratori competenti delle Sezioni antifrode doganale delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati;
- d. i collaboratori della Polizia giudiziaria federale competenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo.

